

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il **Municipio di Locarno**, richiamati,

- la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo Regolamento del 30 dicembre 2025⁵;
- gli articoli 107 e 192 LOC, 23 e 24 RALOC;

o r d i n a:

Art. 1 **Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune.

Art. 1a **Tassa annuale**

Il proprietari di cani di età superiore a tre mesi residenti nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale fissata con le seguenti distinzioni:⁴

- a) Fr. 125.-- per i cani di razze soggette a restrizione;^{4,5}
- b) Fr. 100.-- per i cani di razze soggette a restrizione aventi quali proprietari dei beneficiari di rendita AVS;^{4,5}
- c) Fr. 100.-- per tutti gli altri cani;^{4,5}
- d) Fr. 75.-- per tutti gli altri cani aventi quali proprietari dei beneficiari di rendita AVS.^{4,5}

Per la determinazione del Comune di residenza fanno stato i dati registrati all'anagrafe canina secondo l'Ordinanza federale sulle epizootie.

²Il Comune riversa al Cantone l'importo di Fr. 40.-- e di Fr. 25.--, destinati al Fondo soccorso animali, secondo l'art. 4a lett. a e b della Legge sui cani.⁵

Art. 2 **Responsabilità**

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi, è tenuto a registrarlo entro dieci giorni nella banca dati sui cani. Il medesimo termine di notifica si applica in caso di cambio d'indirizzo del detentore.⁵

Art. 3 **Principi generali**

¹È proibito lasciar vagare incustoditi i cani su tutte le aree di uso comune quali pubbliche vie, piazze, parchi e parchi gioco, giardini pubblici, aree golenali ecc..
Il Municipio può vietare l'ingresso dei cani in determinati impianti e aree d'uso comune quali parchi gioco, parchi ecc. Il divieto di accesso è segnalato.

²I cani di qualsiasi razza devono essere sempre e costantemente tenuti al guinzaglio.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani del soccorso, i cani degli organi della polizia, delle Guardie di Confine, dell'esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo d'utilità.

Art. 4 **Norme igienico-sanitarie**

¹I detentori di cani devono impedire che le loro bestie sporchino le aree definite dall'art. 1. In particolare sono tenuti a raccogliere gli escrementi lasciati dal loro animale utilizzando gli appositi sacchetti e depositandoli nei cestini di raccolta dei rifiuti.

²Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 5 **Quiete pubblica**

I cani non devono disturbare la quiete nelle ore notturne.
Si richiama in proposito le disposizioni dell'art. 11 e seg. dell'ordinanza sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 6 **Fuga**

¹La fuga dei cani dal domicilio del proprietario deve essere immediatamente denunciata agli organi di polizia.

²Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

Art. 7
Assicurazione

È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 8
Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla banca dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 9
Corsi

¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 10
Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizione (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio (Polizia), muniti della prescritta documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 11
Struttura e detenzione

Il Municipio verifica direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla legge.

Art. 12 **Cani pericolosi, definizione e obblighi**

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'ufficio del veterinario cantonale.

Art. 13 **Cani incustoditi**

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una società di protezione animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario e del detentore, le spese di recupero, trasporto, custodia e mantenimento sono poste a loro carico, riservato l'avvio della procedura contravvenzionale.

³Se la consegna non è richiesta entro il periodo di 15 giorni oppure non è possibile entro ugual termine sono presi i provvedimenti necessari d'intesa con le autorità e i servizi competenti.

Art. 14 **Aree di svago**

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico.

All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di svago) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 15 **Morte dell'animale**

¹In caso di morte dell'animale, devono essere rispettate le norme della Legge di applicazione dell'Ordinanza Federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario al gestore della banca dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), entro 10 giorni dalla stessa.^{1,5}

Art. 16 **Sanzioni**

¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 20'000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC, salvo che per le multe disciplinari secondo l'art. 22 della Legge sui cani, previste per i casi di cui all'allegato del Regolamento sui cani.⁵

²Per tutti i casi non previsti dal suddetto allegato, il Municipio, riservata l'eventuale applicazione dell'ammonizione per la prima contravvenzione, infligge le multe pecuniarie sulla base dei seguenti importi minimi:^{2,5}

- Disturbo alla quiete fr. 100.- recidivo 200.-
- Accesso alle aree vietate fr. 200.- recidivo 300.-

Art. 17 **Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 18 **Disposizioni abrogative**

È abrogata l'ordinanza municipale concernente i detentori di cani del 28 ottobre 1976.

Art. 19 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Le modifiche all'art. 1a cpv. 1 lett. a), c) e d) entrano in vigore retroattivamente a partire dal 1. gennaio 2021.⁴

La modifica all'art. 1a cpv. 1 lett. b) entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione di detta modifica.⁴

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale del 13 maggio 2014.

Publicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 14 maggio al 13 giugno 2014.

¹Capoverso 2 dell'art. 15 modificato con ris. mun. del 26 gennaio 2016, pubblicata a norma dell'art 192 LOC dal 20 gennaio 2017 al 20 febbraio 2017. Entrata in vigore: 21 febbraio 2017.

²Capoverso 2 dell'art. 16 modificato con ris. mun. del 26 gennaio 2016, pubblicata a norma dell'art 192 LOC dal 20 gennaio 2017 al 20 febbraio 2017. Entrata in vigore: 21 febbraio 2017.

³Importo modificato con ris. mun. del 6 giugno 2017, pubblicata a norma dell'art 192 LOC dal 13 settembre 2017 al 13 ottobre 2017. Entrata in vigore: 14 ottobre 2017.

⁴Modifiche al cpv. 1 dell'art. 1a e all'art. 19 adottate con ris. mun. n°. 90 del 18 gennaio 2022. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 24 gennaio 2022 al 22 febbraio 2022. Entrata in vigore delle modifiche all'art. 1a cpv. 1 lett. a), c) e d): 1. gennaio 2021. Entrata in vigore delle modifiche all'art. 1a cpv. 1 lett. b) e all'art. 19: 23 febbraio 2022.

⁵Modifiche adottate con risoluzione municipale n° 4300 del 31 marzo 2026. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 3 aprile 2026 al 12 maggio 2026. Entrata in vigore: 13 maggio 2026.